



**Comune di Quinto di Treviso  
Regione del Veneto  
Provincia di Treviso**

---

# **P.R.G.**

**P.R.G. variante parziale, area F/5**  
art. 35 LR n°11/2010

modifica destinazione urbanistica di bene inserito nel piano delle  
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale

**elaborato 3**

**Aprile 2017**

---

## **Relazione e dimensionamento**

Progettista:  
**GianLuca Trolese - urbanista**

Sistema Informativo:  
**Gianluca Gallato - urbanista**





## RELAZIONE E DIMENSIONAMENTO

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 La normativa</b> .....	<b>4</b>
<b>1.2 Oggetto della variante</b> .....	<b>6</b>
Cartografia:.....	6
Normativa:.....	7
<b>1.3 Gli elaborati costitutivi della variante:</b> .....	<b>9</b>
<b>2. VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO</b> .....	<b>10</b>
<b>3. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI</b> .....	<b>14</b>
<b>3.1 Verifica di assoggettabilità a VAS</b> .....	<b>14</b>
<b>3.2 Valutazione di Compatibilità idraulica "VCI"</b> .....	<b>14</b>
<b>3.3 Valutazione di Incidenza Ambientale "V.Inc.A"</b> .....	<b>15</b>



## 1. PREMESSA

Il Consiglio Comunale del Comune di Quinto di Treviso ha:

- ⇒ adottato il PAT con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 23/04/2013 piano approvato ai sensi dell'art. 15 co. 6 della LR. 11/2004 in conferenza dei servizi del 01/10/2014 e pubblicata nel BUR. 111 del 20/11/2014.

Il Comune di Quinto di Treviso è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3047 in data 26/06/2001, ai sensi dell'art. 45 della LR. n.61 del 27/06/1985; quest'ultimo ai sensi dell'art. 48 co. 5bis LR.11/2004, è diventato il primo PI per le parti compatibili con il PAT approvato.

### 1.1 La normativa

L'articolo 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplina la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare da parte di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti. L'articolo richiamato, di cui al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 27, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successiva legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che:

comma 1: *Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.*

*Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.*

comma 2: *L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai*



*sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.*

*comma 3: Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*

*comma 4: Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*

*comma 5: Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.*

Il Comune pertanto, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del relativo patrimonio immobiliare, deve individuare i singoli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'individuazione di tali beni è demandata ad un apposito elenco da definire sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi ed uffici dell'Ente.

In relazione ai beni individuati viene quindi richiesta al Comune la redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da approvare in allegato al bilancio di previsione.

Lo stesso provvedimento consiliare di approvazione del piano delle alienazione determina altresì la destinazione urbanistica degli stessi immobili, anche in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

In particolare la Regione del Veneto, con l'articolo 35 della Legge 16 febbraio 2010, n. 11, ha precisato che il piano delle alienazioni, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante viene in tal caso approvata con le procedure di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e, nel caso in cui comporti una modifica al piano di



assetto del territorio, con le procedure di cui all'articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 11/2004.

Per i Comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell'articolo 48, della legge regionale 11/2004, le varianti sono approvate dal Comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

La legge consente pertanto agli enti locali di proporre eventuali modifiche alle destinazioni d'uso degli immobili, mediante una procedura semplificata di variante urbanistica, al fine di conferire la funzione più idonea a perseguire la maggiore valorizzazione degli immobili e, quindi, l'interesse pubblico prevalente, in coerenza alle finalità della norma.

Gli immobili inseriti nel piano sono conseguentemente classificati come patrimonio disponibile, nel rispetto comunque delle tutele di natura storica, artistica, archeologica, architettonica, paesaggistica ed ambientale.

In tali casi il piano viene quindi trasmesso agli Enti competenti i quali sono tenuti ad esprimersi in merito entro trenta giorni; decorso inutilmente il termine la classificazione degli immobili quale patrimonio disponibile è da intendersi definitiva.

## 1.2 Oggetto della variante

### Cartografia:

La superficie complessiva dell'area oggetto di variante urbanistica risulta pari a mq. 6.547 e comprende i seguenti proprietà catastali:

- foglio 11 – mappale 1440 di mq 1125;
- foglio 11 – mappale 27 di mq 2001;
- foglio 11 – mappale 1137 di mq 176;
- foglio 11 – mappale 1141 di mq 1288;
- foglio 11 – mappale 1109 di mq 1845;
- foglio 11 – mappale 1248 di mq 47;
- foglio 11 – mappale 1117 di mq 65.

L'oggetto della presente variante è valorizzare l'immobile di proprietà pubblica sito in via Antonio Gramsci. Terreno con destinazione a standard pubblico "verde pubblico secondario - denominato F/5", facilitarne la vendita nel libero mercato, ridefinendone l'attuale destinazione d'uso similmente all'adiacente ZTO di tipo

“D1 – produttiva”, individuando l’ambito come sottozona D1/4bis e adeguando la normativa cui art. 40 delle NTA .

L’edificabilità della futura ZTO D1/4bis sarà attuata mediante Piano Urbanistico Attuativo (PUA) utilizzando i parametri urbanistici cui art. 40 delle NTA.

La superficie della ZTO D1/4bis sarà di circa 6437 mq.

Si prevede di mantenere una porzione a standard F “interesse comune - denominato F/5” per circa 63 mq ed includere l’attuale particella catastale cui foglio 11 mappale 1248 come viabilità.

Le superfici sopraccitate saranno precisate mediante rilievo.



Area oggetto di valorizzazione

#### Normativa:

Con l’individuazione della ZTO D1/4bis si prevede di modificare l’art. 40 delle NTA aggiungendo il comma 6.2, ovvero:

#### **STATO ESISTENTE:**

Art. 40 ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI (ZTO D1)

##### 1. INDIVIDUAZIONE

Comprendono le parti del territorio già interessate da insediamenti artigianali ed industriali, completamente o parzialmente edificate.

##### 2. DESTINAZIONI D'USO

Valgono le norme previste dall'Art. 39, § 2.



### 3. MODALITÀ D'INTERVENTO

In queste zone il PRG si attua per (IED), salvo il caso in cui, il Comune, sentita la CEC, non richieda la formazione di un (PUA).

### 4. PARAMETRI URBANISTICI

Il PRG si attua applicando i seguenti indici:

- (Uf) 0,7 mq/mq ivi compresi 120 mq per abitazioni per il titolare dell'impresa o il custode ( Art. 39, § 2, m.)
- (Sc) 60% della (Sf)
- (H) 10.00 m, con esclusione dei volumi tecnici; si considerano volumi tecnici anche le maggiori altezze necessarie per l'installazione dei carriponte.

5. Nelle zone D1 carenti di standard urbanistici ogni nuova costruzione si attua per (IED) convenzionato; nelle convenzione verrà indicata la quantità di area da cedere che sarà, in deroga a quanto previsto nelle presenti NA, destinata totalmente a parcheggio.

### 6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE D1

6.1. D1/12 in relazione alle carenze di opere di urbanizzazione ed ai problemi di viabilità della zona oltre al collegamento principale con la zona industriale già esistente dovrà essere previsto collegamento viario per mezzi leggeri sulla viabilità minore a ovest.<sup>1</sup>

## STATO VARIANTE

### Art. 40 ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI (ZTO D1)

#### 1. INDIVIDUAZIONE

Comprendono le parti del territorio già interessate da insediamenti artigianali ed industriali, completamente o parzialmente edificate.

#### 2. DESTINAZIONI D'USO

Valgono le norme previste dall'Art. 39, § 2.

#### 3. MODALITÀ D'INTERVENTO

In queste zone il PRG si attua per (IED), salvo il caso in cui, il Comune, sentita la CEC, non richieda la formazione di un (PUA).

#### 4. PARAMETRI URBANISTICI

Il PRG si attua applicando i seguenti indici:

- (Uf) 0,7 mq/mq ivi compresi 120 mq per abitazioni per il titolare dell'impresa o il custode ( Art. 39, § 2, m.)
- (Sc) 60% della (Sf)
- (H) 10.00 m, con esclusione dei volumi tecnici; si considerano volumi tecnici anche le maggiori altezze necessarie per l'installazione dei carriponte.

5. Nelle zone D1 carenti di standard urbanistici ogni nuova costruzione si attua per (IED) convenzionato; nelle convenzione verrà indicata la quantità di area da cedere che sarà, in deroga a quanto previsto nelle presenti NA, destinata totalmente a parcheggio.

#### 6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE D1

6.1. D1/12 in relazione alle carenze di opere di urbanizzazione ed ai problemi di viabilità della zona oltre al collegamento principale con la zona industriale già esistente dovrà essere previsto collegamento viario per mezzi leggeri sulla viabilità minore a ovest.<sup>1</sup>

#### 6.2. D1/4bis :

- le superfici a standard possono essere monetizzate;
- al fine di garantire una adeguata mitigazione ambientale è obbligatoria la:



Relazione e Dimensionamento | Elaborato 3

- realizzazione di una fascia tampone con destinazione a verde privato della larghezza di almeno 15 ml dal confine ovest del mappale n. 168 edificato con immobili a destinazione residenziale;
- realizzazione di una barriera fonoassorbente lungo il confine ovest della fascia tampone (precedente punto), costituita da pannelli fonoassorbenti con funzione anche di protezione visiva per gli immobili residenziali presenti sul mappale n. 168;
- eventuali impianti tecnologici dovranno essere realizzati ad una distanza minima di ml 50 dai fabbricati a destinazione residenziale esistenti;
- eventuali aperture per l'illuminazione ed aerazione sul lato prospettante il mappale n. 168 dovranno essere realizzate ad almeno 3,50 ml dal piano di calpestio; su detto fronte potranno essere realizzata porte con funzione di uscite di emergenza delle attività insediate;;
- in fase di PUA dovranno essere previste idonee misure per garantire la permeabilità del suolo, anche mediante la realizzazione di parcheggi drenanti. Dovranno essere recepite le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica previste dalle norme sul PAT ed il rispetto della DGR. 2948/2009 e dal parere vincolante del consorzio di Bonifica Piave;

### **1.3 Gli elaborati costitutivi della variante:**

Gli elaborati di analisi e progetto sono:

- ⇒ Elaborato 1: Estratto di PRG - Stato di fatto / Stato di variante (scala 1:2.000);
- ⇒ Elaborato 2: NTA, art. 40 - Stato di fatto / Stato di variante;
- ⇒ Elaborato 3: Relazione e Dimensionamento;
- ⇒ Elaborato 4: Dichiarazione di non necessità a V.Inc.A.



## 2. VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO

La variante in oggetto prevede la riclassificazione urbanistica di un'area destinata a standard "F/5 verde pubblico" a una ZTO D1 – produttiva.

Lo standard esistente F/5, realizzato mediante il PUA "Lottizzazione Industriale Ostiglia" è di tipo secondario (art. 5 co. 1 DM. 1444/1968); l'evoluzione urbanistica ha consolidato il principio che lo standard non deve essere semplicemente un parametro ragionieristico che è necessario al raggiungimento di un valore minimo ma deve essere un elemento che caratterizza e qualifica la città pubblica. La disposizione degli standard deve, ormai, perseguire una progettazione non quantitativa bensì qualitativa.

L'ubicazione di uno standard a verde pubblico all'interno di una zona industriale trova un difficile utilizzo; ad oggi è considerato più uno spazio di risulta che un ambito al servizio delle esigenze della collettività.

La riclassificazione a ZTO D1 dell'attuale ambito F/5 non determina uno sbilanciamento della dotazione delle aree a servizi presenti all'interno dell'intero territorio comunale (dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso  $\geq 30$  mq/ab).

La superficie complessiva dell'area oggetto di variante mediante riclassificazione urbanistica da ZTO F/5 a ZTO D1/4bis risulta pari a circa 6365 mq.

In riferimento all'art. 31 co. 3 b) della LR. 11/2004 la dotazione di area a standard relativamente all'industria e artigianato è pari a mq. 10 ogni 100 mq. di superficie delle singole zone.

Superficie fondiaria (mq)	Standard (mq)
6437	643,7

La tavola 14-2 che segue è stata adeguata con la riduzione della superficie della zona F/5 "interesse comune". Data l'esiguità delle quantità in gioco, rimane garantito il rispetto degli standard urbanistici.

ZONA	CODICE	NUOVO CODICE	REALIZZATI	Superficie	Variazioni	Note
F	F/1	Fb	si	5.278		
F	F/2	Fb	si	3.051		
F	F/3	Fc	no	6.600		
F	F/4	Fb	si	15.077		
F	F/5	Fc	no	63	-6407	
F	F/6	Fc	no	5.849		
F	F/7	Fc	no	63.110		
F	F/8	Fc	no	5.470		
F	F/9	Fb	si	250		
F	F/10	Fb	no	5.329		
F	F/11	Fc	no	\		Via F.lli Bandiera, Soppressa con Var 13 PIRUEA approvato nel 2007



Relazione e Dimensionamento | Elaborato 3

F	F/12	Fb	si	1.837	
F	F/13	Fb	si	1.341	
F	F/14	Fb	si	1.169	
F	F/15	Fc	si	887	
F	F/16	Fc	si	10.141	
F	F/17	Fb	si	1.079	
F	F/18	Fc	no	3.154	
F	F/19	Fb	si	1.018	
F	F/20	Fb	si	306	
F	F/21	Fc	si	4.630	
F	F/22	Fb	si	2.141	
F	F/23	Fc	no	3.240	
F	F/24	Fa	si	26.538	
F	F/25	Fa	si	14.512	
F	F/26	Fb	no	1.072	
F	F/27	Fb	si	1.526	
F	F/28a	Fc	si	34.869	
F	F/28b	Fc	no	42.287	via Donatori Sangue, Ridotta per ampliamento ZTO C1 S/26
F	F/29	Fb	si	5.105	
F	F/30	Fc	si	1.176	
F	F/31	Fc	si	3.048	
F	F/32	Fb	si	915	
F	F/33a	Fb	si	9.561	
F	F/33b	Fc	si	13.942	
F	F/34	Fa	si	5.007	
F	F/35	Fc	si	3.028	
F	F/36	Fb	si	2.817	
F	F/37	Fb	si	3.392	
F	F/38	Fc	no	1.737	
F	F/39	Fc	no	13.172	
F	F/40	Fc	no	24.184	
F	F/41	Fa	si	4.815	
F	F/42	Fc	no	907	
F	F/43	Fc	si	207	
F	F/44	Fc	no	2.021	
F	F/45	Fc	no	18.373	
F	F/46	Fc	no	34.454	
F	F/47a	Fa	si	4.212	
F	F/47b	Fb	si	3.247	
F	F/47c	Fc	si	5.928	
F	F/48	Fc	no	29.519	
F	F/49	Fc	no	540	
F	F/50	Fc	no	\	
F	F/51	Fb	si	3.144	
F	F/52	Fc	si	4.017	
F	F/53	Fc	si	427	
F	F/54	Fc	no	2.470	
F	F/55	Fb	si	380	
F	F/56	Fc	si	1.135	
F	F/57	Fa	si	5.851	



Relazione e Dimensionamento | Elaborato 3

F	F/58	Fc	no	22.154		
F	F/59	Fb	no	3.377		
F	F/60	Fc	si	7.209		
F	F/61	Fc	si	6.466		
F	F/62	Fc	no	16.046		
F	F/63	Fb	no	3.615		
F	F/64	Fc	no	3.210		
F	F/65	Fc	no	3.341		Introdotta con la Variante 10 approvata nel 2007
F	F/66	Fc	no	18.345		Introdotta con la Variante 10 approvata nel 2007
F	F/67	Fc	no	12.300		Introdotta con la Variante 10 approvata nel 2010
				<b>566.618</b>	<b>-6407</b>	

ZONA	CODICE	NUOVO CODICE	REALIZZATI	Superficie	Variazioni	Note
P (Fd)	P/1		no	913		
P (Fd)	P/2		si	1.619		
P (Fd)	P/3		si	5.639		
P (Fd)	P/4		si	2.122		
P (Fd)	P/5		si	801		
P (Fd)	P/6		si	540		
P (Fd)	P/7		no	492		
P (Fd)	P/8		no	489		
P (Fd)	P/9		no	472		
P (Fd)	P/10		no	517		
P (Fd)	P/11		no	557		
P (Fd)	P/12		no	1.145		
P (Fd)	P/13		no	577		
P (Fd)	P/14		no	584		
P (Fd)	P/15		si	2.775		
P (Fd)	P/16		si	812		
P (Fd)	P/17		si	2.420		
P (Fd)	P/19		si	5.687		
P (Fd)	P/20		no	200		
P (Fd)	P/21		no	412		
P (Fd)	P/22		no	518		
P (Fd)	P/23		si	980		
P (Fd)	P/24		si	935		
P (Fd)	P/25		no	670		
P (Fd)	P/26		no	899		
P (Fd)	P/27		no	573		
P (Fd)	P/28		no	659		
P (Fd)	P/29		no	426		
P (Fd)	P/30		si	230		
P (Fd)	P/31		si	827		
P (Fd)	P/32		si	884		
P (Fd)	P/33		si	466		
P (Fd)	P/34		si	506		
P (Fd)	P/35		si	448		



Relazione e Dimensionamento | Elaborato 3

P (Fd)	P/36		si	452		
P (Fd)	P/37		si	400		
P (Fd)	P/38		no	6.355		
P (Fd)	P/38-1		no	6.740		Nuovo parcheggio per D2/3 (2010)
P (Fd)	P/39		no	5.324		Nuovo parcheggio di via O. Tenni (2010)
P (Fd)	P/40		no	12.197		Nuovo parcheggio per Oasi Cervara (2010)
<b>69262</b>						

<b>Verifica del dimensionamento</b>		
Standard (mq)	Abitanti (esistenti + insediabili)	
635.880	9844+2006= 11850	<b>53,66 mq/ab</b>



### 3. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### 3.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

La variante in oggetto, coerentemente con i "comandi" del Piano di Assetto del Territorio e dell'allegato Rapporto Ambientale, ha valutato "la contestualità degli interventi previsti dal PAT" stesso di ogni singolo intervento previsto.

La variante ha ricondotto gli interventi, tradotti operativamente, alle azioni di piano previste e valutate dalla VAS a livello strutturale; nello specifico ha "contestualizzato" ogni operazione alla "struttura" definita dal PAT verificandone la coerenza o meno con i diversi sistemi.

Tale operazione, necessaria ai fini della valutazione del piano, è stata opportuna per la verifica di sostenibilità di ogni singolo intervento, ottemperando parallelamente alle prescrizioni fornite dalla VAS. Pertanto, la "contestualizzazione" della variante con le azioni previste dal PAT ha permesso di ricondurre gli interventi operativi ad una "dimensione" misurata e valutata a livello strutturale, garantendo la corretta chiusura del procedimento amministrativo di valutazione, necessario per il regolare espletamento dello strumento VAS.

Considerato:

- la DGR. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Preso d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS" Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. ;
- i contenuti della VAS approvata del PAT di Quinto di Treviso;
- che il Rapporto Ambientale del PAT ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT stesso.

La variante in oggetto non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT, non andando a modificare i parametri urbanistici previsti dal PAT.

#### 3.2 Valutazione di Compatibilità idraulica "VCI"

Essendo le aree appartenenti al tessuto consolidato del territorio comunale del Comune di Quinto di Treviso, sono già state valutate in sede di PAT pertanto non necessitano di ulteriore verifica di compatibilità idraulica (VCI). In particolare si sottolinea che la F/5 (destinata a standard a verde pubblico) ceduta nell'ambito del PUA vigente PUA "Lottizzazione Industriale Ostiglia Ovest



ed Ostiglia Est” è già stata sottoposta alle normali verifiche di compatibilità idraulica e ambientale ai sensi di legge in materia.

In fase di progetto attuativo sarà necessario produrre lo studio di valutazione di compatibilità idraulica e recepire idoneo parere.

### **3.3 Valutazione di Incidenza Ambientale “V.Inc.A”**

Viene predisposto nell’elaborato 4 la dichiarazione di non necessità a V.Inc.A ai sensi della D.G.R. 2299 del 09/12/2014.